



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
PARTECIPATE



CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE E POSSIBILE SFRUTTAMENTO INDUSTRIALE

tra

l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara, con sede in Chieti, Via dei Vestini n° 31, Partita IVA 01335970693, Codice Fiscale 93002750698 (d'ora innanzi denominata "UNIVERSITÀ"), in persona del Magnifico Rettore p.t., Prof. Liborio Stuppia, qui rappresentata dal/dalla/dai Prof./Prof.ssa/ Proff....., in qualità di Responsabile Scientifico

e

Nome Società, con sede legale a (provincia), in Via....., Partita IVA, in persona del legale rappresentante p.t. Dott., (d'ora innanzi denominata: "SOCIETÀ")

1. OGGETTO

1.1 La SOCIETÀ' si impegna a trasferire all'UNIVERSITA', nella persona del Prof./Prof.ssa/ Proff. del Dipartimento di, "**indicare nome materiale**" della SOCIETÀ' (in prosieguo denominato "**MATERIALE**") e a fornire consulenza all'UNIVERSITA' riguardo le informazioni tecniche necessarie per l'esecuzione di alcuni test preliminari su "**indicare nuovamente nome materiale**"

1.2 L'UNIVERSITA' utilizzerà il MATERIALE fornito per la "**definire il fine di ricerca e/o scientifico**" ai fini di una ricerca collaborativa innovativa, concordata con la SOCIETÀ'. L'UNIVERSITA' si impegna a non utilizzare il MATERIALE per altri scopi.

2. CORRISPETTIVO

A seguito di quanto sopra riportato la SOCIETÀ' fornirà all'UNIVERSITA' il materiale per la "**definire il fine di ricerca e/o scientifico**". È concordato tra le parti che in questa fase preliminare non sono dovuti corrispettivi per la "**indicare nuovamente il fine di ricerca e/o scientifico**" all'UNIVERSITA' e per la fornitura del MATERIALE da parte della SOCIETÀ'.

3. OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

3.1 Durante il PERIODO DI VALUTAZIONE, l'UNIVERSITA' si impegna a non trasferire il MATERIALE a nessuna altra persona, ente o azienda senza la preventiva approvazione scritta della SOCIETÀ'.

3.2 L'UNIVERSITA' accetta di informare la SOCIETÀ' su tutti gli usi del MATERIALE. Una sintesi dei risultati della sperimentazione e dei dati generati utilizzando il MATERIALE verrà fornita alla SOCIETÀ'. La SOCIETÀ' non è obbligata a rivelare informazioni circa le proprie tecnologie ritenute confidenziali o proprietarie all'UNIVERSITA'.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E PARTECIPATE

3.3 Ciascuna parte si impegna a rispettare tutte le linee guida del governo italiano applicabili al MATERIALE, incluse le procedure di biosicurezza e con tutte le precauzioni di sicurezza che accompagnano il MATERIALE. L'UNIVERSITA' è d'accordo sul fatto che in nessun caso la SOCIETA' sarà responsabile per qualsiasi utilizzo del materiale da parte dell'UNIVERSITA' dipendenti o associati.

4. RISERVATEZZA

4.1 Nel realizzare gli scopi del presente accordo, potranno essere scambiate informazioni riservate. Tutte queste informazioni divulgate dalla SOCIETA' o dall' UNIVERSITA' l'una all'altra sono considerate informazioni riservate, denominate in seguito "informazioni riservate". Le informazioni riservate comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva, i risultati dei test di sviluppo/fattibilità condotti dalla UNIVERSITA' con il MATERIALE e/o i suoi derivati.

4.2 Ciascuna delle parti divulgherà le informazioni riservate dell'altra parte solo a dipendenti o collaboratori che richiedono le informazioni necessarie per realizzare lo scopo dell'accordo e tratteranno tali informazioni come informazioni riservate. Questi dipendenti dovranno essere adeguatamente informati della natura riservata delle informazioni.

4.3 Tutte le informazioni riservate divulgate in forma scritta a norma del presente accordo da una delle parti devono essere chiaramente contrassegnate come "proprietarie", "riservate" o in modi simili. Tutte le informazioni riservate divulgate in qualsiasi modo diverso dalla forma scritta sono precedute o seguite da una dichiarazione orale o scritta che indica che le informazioni sono riservate o costituiscono informazioni riservate che rientrano nei termini del presente accordo e sono seguiti dalla trasmissione di una copia scritta delle informazioni alla parte cooperante con l'identificazione come "Informazioni riservate" designate come sopra entro trenta (30) giorni.

4.4 Nondimeno, l'obbligo di fiducia di una delle parti per quanto riguarda l'informazione non si estende a:

- a) le informazioni di cui si possa dimostrare mediante evidenza scritta che erano note alla parte ricevente prima della divulgazione da parte del soggetto dichiarante, a condizione che tale informazione non sia stata ottenuta dalla parte ricevente mediante la divulgazione da parte di un terzo che riceva tali informazioni in riservatezza dalla parte dichiarante.
 - b) Le informazioni che sono di pubblico dominio o saranno pubblicate in futuro, a meno che non violino il presente accordo;
 - c) Le informazioni che vengono divulgate da parte di terzi che abbiano il diritto di rendere tale divulgazione senza violare i termini di qualsiasi accordo di fiducia o segreto con la SOCIETA' o l'UNIVERSITA'.
 - d) Le informazioni qui di seguito elaborate dalla parte ricevente indipendentemente da ogni informazione riservata che viene comunicata, come dimostrato dall'eventuale documentazione appropriata.
-



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

*SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E
PARTECIPATE*



5. ESCLUSIONE DI GARANZIA

5.1 L'UNIVERSITA' riconosce e accetta che il materiale per gli scopi proposti sia considerato di natura sperimentale e che sia fornito senza garanzia di commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo e senza alcuna altra garanzia, espressa o implicita e senza alcuna garanzia che l'utilizzo del materiale non violi un qualsiasi brevetto, *copyright*, marchio o altri diritti di una qualsiasi altra parte.

6. DURATA

6.1 Il presente accordo resterà in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti per un periodo indeterminato e può essere rinnovato o esteso solo su consenso scritto di entrambe le parti.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

7.1 Il presente Accordo deve essere interpretato nel rispetto delle leggi italiane. Il Tribunale di Chieti avrà competenza esclusiva su qualsiasi controversia derivante dal presente accordo.

I termini e le condizioni precedenti sono compresi, condivisi e accettati:

Chieti, //

Università degli studi G. d'Annunzio
di Chieti-Pescara

Nome Società

Il Legale Rappresentante
Prof. Liborio Stuppia

Il Legale Rappresentante
Dott...

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P. R 28/12/2000, n. 445, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P. R 28/12/2000, n. 445, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Prof./Prof.ssa
